

CHI SIAMO

La UIM, Unione Italiani nel Mondo, è l'associazione che si occupa della tutela dei diritti e degli interessi degli italiani nel mondo e offre loro supporto ed assistenza in ambito civile, politico e sociale. Costituita nel 1995 per volontà della UIL e del Patronato ITAL, la UIM è un'associazione senza fini di lucro, che si propone di venire incontro e di fornire una risposta concreta ai bisogni e alle esigenze degli emigrati italiani, favorendo una loro piena e soddisfacente integrazione nel contesto sociale e nella realtà quotidiana e, allo stesso tempo, il mantenimento di un rapporto effettivo e partecipato con la comunità italiana di origine. La molteplicità di aspetti e di situazioni connessi alla vita degli italiani all'estero, insieme all'esperienza maturata sul campo, ha portato la UIM ad espandere progressivamente il proprio campo di azione e a differenziare il proprio intervento, cercando di rendere sempre più mirata e specifica la propria offerta di servizi e riservando una particolare attenzione alle esigenze dei giovani, dei lavoratori, degli anziani e delle donne.

COSA FACCIAMO

L'azione quotidiana della UIM, oltre a fornire una "rete" di assistenza, di aiuto e di consulenza sugli aspetti sociali, vede un costante impegno su alcune priorità:

- RAPPRESENTARE gli italiani nel mondo;
- MONITORARE le condizioni degli italiani nel mondo, la legislazione nazionale e regionale, gli stanziamenti a loro favore;
- AIUTARE i singoli cittadini e le comunità sul disbrigo delle questioni burocratiche, sia riferite all'Italia che al Paese di residenza;
- IMPEGNARSI direttamente e indirettamente nelle iniziative a favore dei connazionali.

DOVE OPERIAMO

Oggi la UIM ha 54 sedi collocate in 22 Paesi diversi, con una operatività di rilievo nelle aree di maggiore concentrazione dove vivono le comunità italiane.

La UIM funge da importante punto di riferimento per i connazionali presenti in tutti e cinque i continenti attraverso le sedi presenti in:

- ✎ Argentina
- ✎ Australia
- ✎ Belgio
- ✎ Bolivia
- ✎ Brasile
- ✎ Canada
- ✎ Cile
- ✎ Croazia
- ✎ Danimarca
- ✎ Francia
- ✎ Germania
- ✎ Grecia
- ✎ Inghilterra
- ✎ Olanda
- ✎ Perù
- ✎ Slovenia
- ✎ Stati Uniti
- ✎ Sud Africa
- ✎ Svezia
- ✎ Svizzera
- ✎ Venezuela
- ✎ Uruguay



2008
Sessant'anni della Costituzione Italiana

ATTIVITÀ DI LAVORO SVOLTA NEI PAESI EXTRACOMUNITARI

Ai sensi degli art. 1, comma 2 e 2 della l. 398/87 il datore di lavoro che intende assumere o trasferire lavoratori italiani al fine di eseguire opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari ha l'onere di richiedere il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, al quale compete ex art. 2 della legge 398/87 il compito di accertare che:

(a) “il trattamento economico e normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro”;

(b) il contratto di lavoro per l'estero preveda la possibilità per il lavoratore, nel caso che “le autorità del Paese d'impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta”, di ottenere “il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego”;

(c) “sia stata stipulata a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso per i casi di morte o di invalidità permanente”;

(d) il contratto di lavoro per l'estero “stabilisca il tipo di sistemazione logistica” e “impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Riconosce all'art. 35, comma 4 la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n. 880 del 1988 ha affermato che “è testualmente scritto in Costituzione (art. 35, ultimo comma) che la Repubblica...tutela il lavoro italiano all'estero. La chiarezza e la perentorietà del dettato non si prestano ad alcuna elusione, ad alcuna distorsione, ad alcuna dilazione, e non lasciano perciò alcun margine di dubbio sulla fondatezza della questione in esame”.

IL DECRETO LEGGE

Il D.l. 317/1987, convertito nella legge 398/1987, ha dettato una specifica disciplina della tutela previdenziale nei riguardi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari che non abbiano stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Nella stessa occasione, e per evitare di incorrere in una applicazione parziale del principio sancito dall'art. 35, comma 4, Cost., il legislatore ha dettato disposizioni dirette a tutelare anche le condizioni del rapporto di lavoro in senso stretto dei lavoratori espatriati.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Per quanto concerne la tutela del lavoratore all'estero è necessario operare una distinzione tra attività svolta in ambito comunitario e attività svolta in ambito extracomunitario ma è anche opportuno ricordare che, in entrambi i casi i principi fondamentali che ne regolano la disciplina sono gli stessi:

-il principio della parità di trattamento in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti;

-il principio della territorialità della legislazione applicabile che prevede, come regola generale, l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro;

-il principio della esportabilità delle prestazioni ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, in base al quale le prestazioni non siano soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese;

-il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi in base al quale è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano.

ATTIVITÀ DI LAVORO SVOLTA NEI PAESI COMUNITARI

I regolamenti comunitari prevedono il principio della c.d. “libertà di stabilimento” dei lavoratori, in base al quale a ciascun cittadino deve essere consentito di risiedere stabilmente e di lavorare nel territorio di ciascuno Stato membro.

In particolare, il Regolamento n.° 1612 del 1968 stabilisce che “ogni cittadino di uno Stato comunitario, qualunque sia il luogo di residenza, ha diritto di accedere ad una attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato comunitario, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato”.

Le norme comunitarie riconoscono, oltre alla libertà di stabilimento, il principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e comunitari nelle possibilità di accesso al lavoro, nelle condizioni del lavoro e nei vantaggi sociali.

Per saperne di più consulta il nostro sito internet

www.uim.it